

Comune di Vigonza

(Provincia di Padova)

Regolamento per l'applicazione della tassa d'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

Deliberazione Consiglio Comunale n° 104 del 29/11/1994

Modificato con delibere: N° 956/1994


N° 54/2001

N° 12/2002

N° 52/2004

N° 27/2005

Capo I° - Disposizioni generali



Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Vigonza ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa comunale :

a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico così come definito nella lettera a), con esclusione di balconi, verande, sporgenze finestrate e simili infissi di carattere stabile. Per "simili infissi di carattere stabile" deve intendersi qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi, comprese le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi; la tassa è comunque dovuta per le tende, pensiline o manufatti aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

c) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa;

d) le occupazioni poste in essere su tratti di aree private con servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge;

e) le occupazioni su tratti di strade statali o provinciali attraversanti i centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comune, della Provincia o del demanio statale (argini, corsi d'acqua, ecc.).

Art. 3

Soggetti passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 4

Autorizzazioni e concessioni

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte degli Uffici comunali interessati che provvederanno entro il termine di giorni quindici alla trasmissione di copia dell'atto rilasciato all'Ufficio tributi.

Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione.

Le occupazioni temporanee potranno essere effettuate a seguito del rilascio di atto di autorizzazione.

L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 14, per le prescrizioni del caso.

I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 5

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Art. 6

Revoca della concessione o autorizzazione

La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico è concessa su istanza motivata del concessionario.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi; nel caso di utilizzo del suolo pubblico per un periodo parziale si avrà la restituzione della differenza dell'imposta pagata per il periodo di mancata occupazione.

Art. 7

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- 1 l'uso improprio del diritto di occupazione;
- 1 le violazioni delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
- 1 le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- 1 il mancato pagamento della tassa entro i termini prescritti.

Art. 8

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o interesse della collettività.

Art. 9

Prescrizioni per l'occupazione

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale, sentiti i pareri dell'Ufficio tecnico e/o del Comando di polizia urbana, che indicheranno, se del caso, speciali prescrizioni e norme.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione scritta, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento

del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione con le modalità previste dal successivo art. 49.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito.

I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall' Amministrazione comunale.

Art. 10

Occupazione abusiva

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 11

Determinazione della superficie

Per le occupazioni di suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

L'unità di misura delle occupazioni è il metro quadrato, mentre per le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti in genere, l'unità di misura è il chilometro lineare. L'arrotondamento delle frazioni è all'unità superiore.

Nel caso di più occupazioni temporanee concesse con il medesimo atto, l'arrotondamento avviene:

- 1 in forma cumulativa nell'ambito di un stessa categoria;
- 1 in forma autonoma se appartenenti a diverse categorie.

Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante e sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retraibili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata verrà computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 12

Graduazione della tassa

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in categorie ed individuate nell'allegato sub a) al presente Regolamento.

In ogni caso la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

L'elenco di classificazione delle aree è deliberato dal Comune, sentita la commissione edilizia, ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Le modifiche alla predetta classificazione entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa delibera.

Le strade di nuova costruzione, in attesa della delibera di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 13

Disciplina delle tariffe

Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla giunta comunale ed entrano in vigore nell'anno successivo a quello di deliberazione.

Nel caso in cui non si provveda alla deliberazione, o si provveda con ritardo, si applicano le tariffe in vigore se rientrano nei limiti previsti dalla normativa, o si adeguano automaticamente le tariffe alla misura minima fissata dalla legge.

Art. 14

Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal tributo le occupazioni poste in essere da:

- a) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi;
- b) gli enti religiosi per la parte di occupazione necessaria per l'esercizio del culto;
- c) gli enti pubblici, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative di fermate e stazioni e degli orari di servizi pubblici di trasporto, e le tabelle che interessano la circolazione stradale, senza indicazioni pubblicitarie;
- e) gli orologi funzionanti per pubblica utilità anche di proprietà di privati;
- f) le aste di bandiere;
- g) le vetture per il trasporto pubblico di linea in concessione e le vetture a trazione animale durante le soste o in parcheggi appositamente assegnati;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista nel regolamento di polizia comunale;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario allo scarico e carico delle merci;
- l) gli impianti pubblici con devoluzione gratuita al Comune o Provincia al termine della concessione;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, all'interno del muro di cinta;
- n) gli accessi carrabili, scivoli o qualsiasi manufatto, da chiunque costruito, per agevolare il transito dei veicoli condotti o comunque utilizzati da disabili (l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati).

Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche. L'esenzione sarà riferita alle annualità interessate alla predetta chiusura.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche gravate da canone concessorio non ricognitorio, sono esentate dal pagamento della TOSAP ai sensi della Legge 127/1997, art. 17, c. 63.

Art. 15

Tipo di occupazione

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere di due tipi:

- a) occupazioni permanenti;
- b) occupazioni temporanee.

Capo II° - Le occupazioni permanenti



Art. 16

Presupposto della tassa

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate con rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata non inferiore ad un anno, con o senza l'esistenza di manufatti o impianti.

Art. 17

Determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è dovuta per anni solari con obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

La tariffa è determinata nei limiti previsti dalla vigente normativa in relazione alla classe di appartenenza del Comune.

Art. 18

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni con tende fisse o retraibili sporgenti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 19

Autovetture adibite a trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Capo III° - Passi Carrai



Art. 20

Passo Carraio: definizione

E' considerato passo carraio quel manufatto costruito con listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi (mediante abbassamento del livello del marciapiede), o, comunque, da una modifica del piano stradale per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Non danno luogo ad applicazione della tassa le modifiche del piano stradale costituite da semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere.

Sono tassabili come passi carrai le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.

Art. 21

Commisurazione della tassa e tariffa

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell' accesso sull'area pubblica per la profondità del marciapiede o del manufatto insistente sull'area pubblica. La tariffa è quella applicata per le occupazioni permanenti ridotta al 50%.

Art. 22

Passi carrai costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia

Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%, con arrotondamento all'unità superiore.

I passi carrai costruiti dal Comune o dalla Provincia che oggettivamente sono non utilizzabili, o di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri, sono soggetti a tariffa ridotta al 10%.

Art. 23

Divieto di sosta per passi carrai

E' vietata la sosta sull'area antistante i passi carrai ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 158, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 30.04.1992 n° 285; il concessionario, come disposto dall'art. 22, comma 3°, del decreto legislativo di cui sopra, ha l'obbligo di esporre apposito cartello di divieto di sosta rilasciato dal competente Ufficio e conforme alle vigenti norme in materia di circolazione stradale con onere della spesa a carico del contribuente.

Art. 24

Accessi carrabili o pedonali

Non è dovuta la tassa:

- 1 per accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale;
- 1 in assenza di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 25

Divieto di sosta per accessi carrabili o pedonali

Su richiesta espressa dei proprietari degli accessi di cui all'articolo precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, è possibile vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, mediante rilascio di apposito cartello conforme alle vigenti norme in materia di circolazione stradale, con l'onere della spesa a carico del richiedente. Tale divieto può riguardare un'area non superiore a 10m² e non consente alcuna opera o esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, al 10%.

Art. 26

Passo carrabile ad uso condominiale

Il passo carrabile ad uso dell'unità condominiale è soggetto al pagamento di un'unica tassa da notificare all'amministratore del condominio stesso.

In mancanza dell'amministratore la tassa può essere divisa in quote pur rimanendo la coobbligatorietà dei condomini.

Art. 27

Passo carrabile ad uso

degli impianti per la distribuzione di carburanti

Per i passi carrai di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ulteriormente ridotta del 30%.

Art. 28

Assolvimento in via definitiva della tassa

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrai è definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi del comma precedente, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 29

Abolizione del passo carrabile

Nel caso in cui il contribuente non abbia interesse all'utilizzo del passo carraio, può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

Il richiedente provvederà alla messa in pristino dell'assetto stradale a proprie cura e spese.

Capo IV° - Occupazioni Temporanee



Art. 30

Presupposto della tassa e tariffa

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata non superiore all'anno.

Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata, come da allegato sub b).

La tariffa per le occupazioni inferiori alle 24 ore è graduata in relazione alle seguenti fasce orarie:

- 1 fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 14.00 tariffa per complessive sette ore;
- 1 fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 20.00 tariffa per complessive sei ore;
- 1 fascia oraria dalle ore 20.00 in poi tariffa per complessive undici ore.

Le tariffe applicate variano rispetto a due tipi di occupazioni realizzate:

- 1 bar, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali fissi ed ambulanti;
- 1 occupazioni di altro genere comprese attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Sulle tariffe applicate per fascia oraria e indicate nell'allegato sub b) vanno applicate tutte le riduzioni e gli aumenti previsti dalla normativa in materia.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 31

Occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%.

Art. 32

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 33

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di un terzo.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Per le tende a copertura di banchi di vendita nei mercati, o aree pubbliche, la tariffa si determina con riferimento alle sole parti sporgenti.

Art. 34

Fiere, festeggiamenti e mercati

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa è aumentata al 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 35

Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

Le tariffe applicate per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 50%, come disposto dall'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 36

Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Sono ridotte dell' 80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 37

Occupazioni di autovetture per uso privato

La tariffa relativa alle occupazioni di autovetture per uso privato su aree appositamente destinate a tale uso è aumentata del 30%.

Art. 38

Manifestazioni culturali, folcloristiche,

sindacali, sportive, politiche

La tariffa relativa ad occupazioni realizzate da gruppi politici, culturali, folcloristici, sindacali e sportivi in occasione di manifestazioni politiche, culturali, folcloristiche, sindacali e sportive è ridotta dell' 90% comprese le manifestazioni effettuate dalle parrocchie.

Art. 39

Attività edilizia

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Capo V° - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere



Art. 40

Oggetto della tassa

Oggetto della tassa sono le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

Art. 41

Criteri di determinazione della tassa

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfetariamente, con obbligazione tributaria autonoma, in base alla lunghezza delle singole strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa è determinata come da allegato sub b).

La tassazione forfetaria deve intendersi riferita alla superficie di strada effettivamente occupata da un medesimo concessionario, rapportata a chilometro lineare, a prescindere dal numero dei cavi, delle condutture o degli impianti dislocati lungo il percorso stradale

Art. 42

Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi

Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci, compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, a impianti di erogazione di pubblici servizi, sono soggette, per ciascun innesto od allaccio, alla tassa nella misura complessiva di £. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 43

Occupazioni temporanee

La tariffa per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui agli articoli precedenti è determinata e applicata dal Comune in misura forfetaria sulla base delle tariffe di cui all'allegato sub b).

Art. 44

Trasferimento di cavi, condutture ed impianti


Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Se il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Il Comune, se provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese stesse.

Il contributo non elimina l'onere del pagamento della tassa.

Capo VI° - Distributori di carburanti e tabacchi



Art. 45

Distributori di carburante

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alla tabella allegata sub b).

La tassa si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo con:

1 colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei;

1 chiosco con superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Le altre occupazioni con impianti ed attrezzature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, gli impianti di lavaggio, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti

la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa per le occupazioni permanenti, nel caso che la convenzione non preveda diritti maggiori.

Art. 46

Apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe di cui all'allegato sub b).

Capo VII° - Domanda di occupazione



Art. 47

Richiesta di occupazione

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve fare domanda all'Amministrazione comunale.

La domanda deve indicare:

- 1 generalità del richiedente,
- 1 codice fiscale e partita IVA;
- 1 indirizzo o sede legale;
- 1 descrizione delle modalità di occupazione;
- 1 ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- 1 il motivo della richiesta.

Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione nello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 48

Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro quindici giorni dalla formale richiesta di parere.

Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 49

Deposito cauzionale

L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di una polizza fideiussoria.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione temporanea o al termine dei lavori necessari per l'occupazione permanente, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 50

Concessione per l'occupazione permanente

L'ufficio competente provvede al rilascio della concessione che sarà corredata, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso delle occupazioni e precisamente:

- 1 rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- 1 rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza, regolare domanda per il rinnovo della concessione;
- 1 custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- 1 evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- 1 versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- 1 risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

La concessione deve essere comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute salvo il consenso dell'Amministrazione.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- 1 senza pregiudizio di diritti di terzi;
- 1 con l'obbligo del concessionario di ripartire tutti i danni derivanti dall'occupazione;

- 1 con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Art. 51

Autorizzazione per l'occupazione temporanea

L'ufficio competente provvede al rilascio dell' autorizzazione che sarà corredata, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso delle occupazioni e precisamente:

- 1 rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- 1 rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, entro quindici giorni dalla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell' autorizzazione;
- 1 custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- 1 evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- 1 versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- 1 risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

L' autorizzazione deve essere comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.


Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute salvo il consenso dell'Amministrazione.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- 1 senza pregiudizio di diritti di terzi;
- 1 con l'obbligo del concessionario di ripartire tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 1 con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Capo VIII° - Denuncia e versamento della tassa



Art. 52

Occupazioni permanenti

La denuncia va presentata al Comune entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima.

La denuncia va fatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune a disposizione presso i relativi uffici.

La denuncia contiene gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, importo complessivo dovuto

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso non si verificano variazioni alla occupazione nessuna domanda deve essere fatta per gli anni successivi; negli altri casi bisogna presentare denuncia di variazione.

In mancanza di variazione nella occupazione, il versamento va effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo.

Art. 53

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento e il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. L'attestato dell'avvenuto pagamento del tributo dovrà essere consegnato all'Ufficio tributi prima dell'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni non connesse alla emissione di atti amministrativi è sufficiente il solo versamento della tassa.

Art. 54

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere

Il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.


Art. 55

Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa viene effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

Il tributo da versare viene arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Capo IX° - Accertamenti, rimborsi, riscossioni coattive, sanzioni



Art. 56

Controllo del Comune

Il Comune:

- 1 controlla le denunce;
- 1 corregge gli eventuali errori di calcolo o materiali;
- 1 invia comunicazione di integrazione del tributo entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o effettuazione del versamento.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente stesso mediante integrazione del versamento da effettuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 57

Accertamento in rettifica o d'ufficio

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Art. 58

Avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi di cui al comma precedente, separatamente per ciascun anno.

Art. 59

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43¹, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile².

¹Art. 68 del Dpr 43/1988:

I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e dei diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarsi a cura dell'ente interessato.

La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruoli; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 2.

²Art. 2752 del codice civile:

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 60

Rimborso delle somme pagate e non dovute

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di more in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 61

Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L.

24.11.1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 285 (e successive modificazioni).

Art. 62

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

1 all' Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

1 alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell' art. 80 del D.Lgs. 31.12.92 n° 546.

Capo X° - Gestione del tributo



Art. 63

Gestione diretta

Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 64

Gestione in concessione

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, se ritenuto dall'Amministrazione più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3°, lettera c) della legge 8.06.1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

Nel caso di gestione in concessione, le competenze del funzionario responsabile di cui all'articolo precedente, spettano al concessionario.

Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito, nonché le prescrizioni del capitolato d'onere sono determinati in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93, capo I.

Capo XI° - Norme finali



Art. 65

Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con delibera consiliare n°. 51 del 12 settembre 1962 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15.11.93 n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 66

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell' art. 46 della L. 08.06.1990, n° 142, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**Allegato sub a) al Regolamento
per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa tassa**

**Classificazione delle strade,
spazi ed aree pubbliche**

***Vedi cartografia allegata alla
delibera di C.C. n° 104 del
29/11/1994***

**Allegato sub b) al Regolamento
per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa tassa**

T A R I F F E

(omissis)

Si rinvia alle relative delibere di G.C. di adeguamento.

Sommario

Comune di Vigonza.....	1
Regolamento per l'applicazione.....	1
della tassa d'occupazione.....	1
degli spazi ed aree pubbliche.....	1
Deliberazione Consiglio Comunale n° 104 del 29/11/1994.....	1
Modificato con delibere: N° 956/1994.....	1
N° 54/2001.....	1
N° 12/2002.....	1
N° 52/2004.....	1
N° 27/2005.....	1
Capo I° - Disposizioni generali.....	2
IIIIII.....	2
Art. 1.....	2
Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2.....	2
Oggetto della tassa.....	2
Art. 3	3
Soggetti passivi.....	3
Art. 4.....	3

Autorizzazioni e concessioni.....	3
Art. 5.....	4
Rinnovo delle concessioni.....	4
Art. 6.....	4
Revoca della concessione o autorizzazione.....	4
Art. 7.....	5
Decadenza della concessione.....	5
Art. 8.....	5
Divieto temporaneo di occupazione.....	5
Art. 9.....	5
Prescrizioni per l'occupazione.....	5
Art. 10.....	6
Occupazione abusiva.....	6
Art. 11.....	6
Determinazione della superficie.....	6
Art. 12.....	7
Graduazione della tassa.....	8
Art. 13.....	8
Disciplina delle tariffe.....	8
Art. 14.....	8

Esenzione dalla tassa.....	9
Art. 15.....	10
Tipo di occupazione.....	10
Capo II° - Le occupazioni permanenti.....	11
IIIIII.....	11
Art. 16.....	11
Presupposto della tassa.....	11
Art. 17.....	11
Determinazione della tassa.....	11
Art. 18.....	11
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo.....	11
Art. 19.....	12
Autovetture adibite a trasporto pubblico.....	12
Capo III° - Passi Carrai.....	13
IIIIII.....	13
Art. 20.....	13
Passo Carraio: definizione.....	13
Art. 21.....	13
Commisurazione della tassa e tariffa.....	13
Art. 22.....	13

Passi carrai costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia.....	13
Art. 23.....	14
Divieto di sosta per passi carrai.....	14
Art. 24.....	14
Accessi carrabili o pedonali.....	14
Art. 25.....	14
Divieto di sosta per accessi carrabili o pedonali.....	15
Art. 26.....	15
Passo carrabile ad uso condominiale.....	15
Art. 27.....	15
Passo carrabile ad uso.....	15
degli impianti per la distribuzione di carburanti.....	15
Art. 28.....	15
Assolvimento in via definitiva della tassa.....	15
Art. 29.....	16
Abolizione del passo carrabile.....	16
Capo IV° - Occupazioni Temporanee.....	17
.....	17
Art. 30.....	17
Presupposto della tassa e tariffa.....	17

Art. 31.....	18
Occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni....	18
Art. 32.....	18
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese.....	18
Art. 33.....	18
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.....	18
Art. 34.....	18
Fiere, festeggiamenti e mercati.....	19
Art. 35.....	19
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli.....	19
Art. 36.....	19
Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	19
Art. 37.....	19
Occupazioni di autovetture per uso privato.....	19
Art. 38.....	19
Manifestazioni culturali, folcloristiche,.....	19
sindacali, sportive, politiche.....	20
Art. 39.....	20
Attività edilizia.....	20
Capo V° - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture,.....	21

cavi ed impianti in genere.....	21
.....	21
Art. 40.....	21
Oggetto della tassa.....	21
Art. 41.....	21
Criteri di determinazione della tassa.....	21
Art. 42.....	21
Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.....	21
Art. 43.....	22
Occupazioni temporanee.....	22
Art. 44.....	22
Trasferimento di cavi, condutture ed impianti.....	22
Capo VI° - Distributori di carburanti e tabacchi.....	23
.....	23
Art. 45.....	23
Distributori di carburante.....	23
Art. 46.....	24
Apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi.....	24
Capo VII° - Domanda di occupazione.....	25
.....	25

Art. 47.....	25
Richiesta di occupazione.....	25
Art. 48.....	25
Istruttoria delle domande.....	26
Art. 49.....	26
Deposito cauzionale.....	26
Art. 50.....	26
Concessione per l'occupazione permanente.....	26
Art. 51.....	28
Autorizzazione per l'occupazione temporanea.....	28
Capo VIII° - Denuncia e versamento della tassa.....	30
.....	30
Art. 52.....	30
Occupazioni permanenti.....	30
Art. 53.....	30
Occupazioni temporanee.....	30
Art. 54.....	31
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo con condutture,.....	31
cavi ed impianti in genere.....	31
Art. 55.....	31

Modalità di pagamento.....	31
Capo IX° - Accertamenti, rimborsi,.....	32
riscossioni coattive, sanzioni.....	32
IIIIII.....	32
Art. 56.....	32
Controllo del Comune.....	32
Art. 57.....	32
Accertamento in rettifica o d'ufficio.....	32
Art. 58.....	33
Avvisi di accertamento.....	33
Art. 59.....	33
Riscossione coattiva.....	33
Art. 60.....	34
Rimborso delle somme pagate e non dovute.....	34
Art. 61.....	34
Sanzioni.....	34
Art. 62.....	35
Contenzioso.....	35
Capo X° - Gestione del tributo.....	36
IIIIII.....	36

Art. 63.....	36
Gestione diretta.....	36
Art. 64.....	36
Gestione in concessione.....	36
Capo XI° - Norme finali.....	37
.....	37
Art. 65.....	37
Norme finali.....	37
Art. 66.....	37
Entrata in vigore.....	37